



COMUNE DI URBINO
SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETÀ PARTECIPATE – ERP –
POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per l'esecuzione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Urbino, per il periodo dal 14.07.2023 (con decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva al 14.07.2023) al 13.07.2027, mediante Richiesta di Offerta su piattaforma MePA estesa a tutti gli Operatori Economici registrati alla categoria “*Servizi di supporto specialistico*” CPV: 79411000-8, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,- CIG 9823804B82 - RDO n. 3567489

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo professionale a favore dell'Amministrazione Comunale di Urbino, da rendersi in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dalla Lettera d’Invito, nonché dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e comprensivo, in via esemplificativa e non esaustiva, delle seguenti prestazioni:

- (a) analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività dell'Ente ed ai servizi erogati, alla gestione e all'utilizzo del patrimonio mobile e immobile, sia di proprietà che in uso dell'Ente;
- (b) analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di eventuale aggiornamento e revisione delle clausole in funzione dei mutamenti del mercato assicurativo, dell'emanazione di nuova normativa, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali ed in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche ed entità dei sinistri dell'Ente;
- (c) assistenza, su richiesta dell'Ente, nel procedimento di stima del valore dei beni mobili e/o immobili;
- (d) assistenza nello svolgimento delle procedure di gara con predisposizione dei testi di capitolato di polizza (ipotesi di polizze), informazione e consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di polizza a tutela dei rischi dell'Ente, nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato, degli andamenti dei sinistri per ciascuna polizza, da presentare all'amministrazione almeno 150 giorni antecedenti la scadenza delle polizze in essere, ovvero entro il termine di 30 giorni dalla acquisita informazione di anticipata cessazione del contratto assicurativo.
- (e) predisposizione, su richiesta dell'Ente, di apposita relazione in merito alle caratteristiche di rapporto qualità/prezzo delle offerte pervenute dalle diverse compagnie assicurative, nel corso di procedure ad evidenza pubblica o altre forme di procedura negoziata previste per legge;
- (f) creazione di una banca dati informatica, contenente i dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e comprensivi dei sinistri rientranti, in misura totale ovvero parziale, nell'ambito di operatività di eventuale franchigia;
- (g) gestione amministrativa e tecnica dei sinistri attivi e passivi di competenza tramite supporto informatico (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), con valutazione almeno semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente e con redazione di report indicanti almeno il numero dei sinistri, l'ammontare delle liquidazioni effettuate ed i

sinistri riservati e senza seguito, corredati da relazione descrittiva sull'andamento della sinistrosità e sullo stato dei sinistri aperti. Il broker dovrà, in questa fase, curare i rapporti con le compagnie assicurative, garantendo la denuncia del sinistro limitatamente agli eventi direttamente riconducibili ai sinistri in garanzia per ciascuna polizza, previa verifica dei presupposti giuridico-normativi legittimanti l'assunzione del rischio da parte di ciascuna compagnia affidataria;

(h) esecuzione e gestione delle polizze assicurative, con segnalazione preventiva dei premi dovuti, degli adempimenti tecnico-formali e dei termini previsti nelle polizze medesime. In particolare, dovrà essere prodotta tutta l'attività di reportistica preventiva e consuntiva, finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti locali (es. elementi concreti che consentano all'amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc...);

(i) attività di controllo del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle rispettive polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;

(j) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità adeguate in relazione alle diverse tipologie di rischio, al fine di addivenire, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa. Dovrà essere posta particolare attenzione ai tempi di celere definizione dei sinistri che coinvolgono cittadini in genere ed alla collaborazione con l'Ente in ordine alle informazioni da fornire ai cittadini a seguito di istanze, nel rispetto dei tempi di legge;

(k) elaborazione di relazione annuale che dia conto dell'attività assicurativa espletata, nonché di proposte di intervento a breve e medio termine;

(l) analisi delle diverse coperture assicurative per categorie di rischio, per problematiche professionali e/o di categorie di dipendenti dell'Ente, qualora la legge ne consenta l'assunzione dell'onere da parte di quest'ultimo;

(m) resa di pareri, notizie, assistenza e consulenza (anche telefonica) su questioni in materia assicurativa e attinente la gestione delle singole polizze e dei relativi sinistri, non oltre 2 (due) giorni dalla richiesta;

(n) acquisizione, tramite competente interpello della/e compagnie interessate, di notizie sulla operatività delle varie polizze, quotazioni e quant'altro necessario in relazione alle varie casistiche operative che dovessero presentarsi nel corso della vigenza del contratto di brokeraggio;

(o) predisposizione, su richiesta dell'Ente, di sondaggi in ordine al valore e alle caratteristiche di qualità di eventuali ulteriori coperture assicurative da conseguire in vigenza di contratto;

(p) ulteriori prestazioni che abbiano risvolti assicurativi e che si rendessero necessari nel corso dell'affidamento.

Art. 2 – Situazione assicurativa

Le polizze assicurative in essere al 30.4.2023, rilevanti ai fini del presente affidamento, sono le seguenti:

Compagnia	Ramo	Data Scadenza	Importo Premio Lordo Annuo	Importo Premio Imponibile Annuo	Provvigioni Annue
-----------	------	---------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------

AM TRUST EUROPE LTD AMTRUST INSURANCE AGENCY ITALY SRL (NON MEDMAL)	INFORTUNI	31/12/2026	4.045,00	3.946,34	394,63
XL INSURANCE COMPANY SE KRM UNDERWRITING SRL	R.C.	31/12/2026	60.833,33	49.761,42	4.976,14
REVO INSURANCE SPA BUCCHIONI'S STUDIO SAS	INCENDIO	31/12/2026	68.659,72	63.637,66	5.091,01
AIG EUROPE s.a ASSIB UNDERWRITING SRL	MOTOR	31/12/2026	900,00	792,95	79,30
XL INSURANCE COMPANY SE KRM UNDERWRITING SRL	R.C.	31/12/2026	5.490,00	4.490,80	673,62
AIG EUROPE s.a ASSIB UNDERWRITING SRL	TUTELA LEGALE	30/04/2023	7.789,60	6.424,41	642,44
HDI ASS.NI SPA R.AS. SRL RISCHI ASSICURATIVI	MOTOR	31/12/2026	14.244,95	11.862,72	938,56
Totale			161.962,60	140.916,30	12.795,7

Si precisa che i premi indicati rappresentano il valore iscritto in polizza periodicamente soggetto a revisione a seguito di conguaglio.

Art. 3 - Durata e valore del servizio

Il presente servizio ha validità dal 14.07.2023, (con decorrenza dalla data di aggiudicazione se successiva al 14.07.2023) al 13.07.2027.

Il valore presunto del servizio è stato stimato, in funzione della durata dell'affidamento, del personale e dei servizi da impiegare, nonché delle spese generali e dell'utile dell'impresa, in € 71.000,00 (I.V.A. esente - primo comma, n. 9, dell'art. 10 DPR 633/72). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere ovvero di ridurre il servizio in caso di necessità entro il limite massimo del 20% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per un periodo di quattro mesi.

Pertanto, il valore complessivo stimato dell'affidamento, ai fini dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 77.000,00.

L'aggiudicatario si impegna a rendere il servizio presso sedi diverse rispetto a quanto stabilito in sede di affidamento ed a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze, corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario.

Il medesimo si impegna, in caso di proroga, a realizzare il servizio ai medesimi patti e condizioni di cui al presente affidamento.

Non sono presenti costi della sicurezza da rischio specifico a carico dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. La concessione è costituita da un unico lotto, data la necessità di ricondurre le attività poste in essere ad una progettazione omogenea e ad un unico modello gestionale di riferimento, assicurando uniformità nella erogazione delle prestazioni ed una gestione unitaria della consulenza assicurativa e controllo della qualità del servizio.

Art. 4 – Modalità e criteri di aggiudicazione

Le modalità di aggiudicazione, nonché le formalità, le scadenze ed i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla procedura negoziata telematica sono indicate in apposita Lettera d'Invito di gara, trasmessa ai concorrenti tramite piattaforma telematica, previa registrazione.

L'affidamento verrà disposto fra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nella suddetta lettera e nel presente Capitolato e l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata con riferimento ai criteri e sub-criteri ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili, indicati al paragrafo "criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica" della Lettera d'Invito.

Art. 5 - Offerta

Il prezzo offerto dovrà essere riferito all'intero periodo della concessione (ossia dal 14.07.2023, o comunque dalla data di affidamento del servizio qualora successiva all'inizio del medesimo, al 13.07.2027). Il valore economico del prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri e spese di cui al presente Capitolato, inclusi il costo dei materiali e del personale e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

L'offerta dovrà essere complessivamente formulata nel rispetto dei parametri di congruità, incluso il costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, nonché in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. La stazione appaltante sottoporrà l'offerta alle verifiche di congruità nei termini e modi di cui alla Lettera d'Invito.

L'offerente dovrà dichiarare, contestualmente alla presentazione dell'offerta, di essere a conoscenza delle circostanze generali e particolari relative all'esecuzione del servizio. Ne deriva che nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte dell'aggiudicatario in ordine a qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell'espletamento del servizio, a seguito di eventuali erronee, parziali e/o inesatte acquisizioni di elementi relativi all'oggetto dell'affidamento.

Art. 6 – Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione alla Ditta affidataria, nei seguenti casi, nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:

- a) Impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori, o non in regola con le norme vigenti in materia;
- b) Inadempienza contrattuale comunque determinata, o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso, il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente, la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;

- c) In caso di sopravvenuta impossibilità giuridica, qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii;
- d) Nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- e) Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) Sospensione arbitraria del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;
- g) Ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio, nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- h) Cessione a terzi del contratto;

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva di disporre l'affidamento del servizio al secondo classificato ovvero, in mancanza, a terzi, salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere all'appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime il broker dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Amministrazione ha, altresì, diritto di recedere dal contratto in essere al ricorrere dei presupposti, anche economici, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, previo espletamento delle comunicazioni ivi indicate.

Art. 7 – Obblighi delle parti contraenti

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune di Urbino;
- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- collaborare attivamente con il RUP, adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
- presentare preliminarmente, all'inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

Art. 8 – Organizzazione tecnica del servizio

La composizione minima dello staff tecnico di interfaccia con l'Amministrazione Comunale di Urbino che si dedicherà alla gestione del servizio oggetto del presente appalto, è individuato come segue:

- Referente principale del servizio avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nell'organizzazione di servizi di brokeraggio assicurativo presso Enti Locali utile a gestire le criticità riconducibili alle materie oggetto dell'appalto. Il Referente dovrà garantire la gestione degli interventi nei tempi e modi richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l'affidamento;
- Sostituto del referente avente i medesimi requisiti e competenze del referente ed in grado di ricoprire il ruolo del referente in caso di sua assenza;
- Struttura di supporto tecnico-amministrativa in grado di svolgere le funzioni operative necessarie alla gestione delle polizze assicurative ed alla trattazione dei sinistri nei termini di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Struttura tecnico-giuridica specialistica impegnata nell'analisi e monitoraggio del rischio e degli eventuali provvedimenti da proporre all'Ente ai fini dell'adeguamento delle garanzie in essere, nonché nella verifica di compatibilità dei contenuti delle Polizze Assicurative rispetto alle disposizioni normative vigenti ed al mercato assicurativo anche in sede di affidamento delle coperture assicurative in scadenza.

L'amministrazione può richiedere ai componenti dello staff tecnico, in relazione alle rispettive competenze, di accedere direttamente presso le sedi del Comune di Urbino, ogni qualvolta ciò sia reso necessario per lo svolgimento del presente affidamento.

Art. 9 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'efficacia dell'affidamento in favore del miglior offerente è subordinata al positivo riscontro dei requisiti generali e speciali tramite i quali il concorrente ha ottenuto la qualificazione e che l'aggiudicatario sarà tenuto a comprovare su richiesta dell'Amministrazione.

La sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata è subordinata alla costituzione della cauzione definitiva, secondo le modalità indicate all'articolo 10.

In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva nonché di assenza di positivo riscontro dei requisiti generali e speciali tramite i quali il miglior offerente ha conseguito l'ammissione alla gara, l'amministrazione disporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

La Ditta aggiudicataria è considerata responsabile dei danni che potrà arrecare all'Ente e ai suoi dipendenti nel corso dell'attività esercitata durante il periodo di durata contrattuale, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere per casi di eventi in danno dell'Amministrazione e/o di soggetti terzi. A tal fine, in ottemperanza agli obblighi prescritti dall'art. 112 del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii (Codice delle Assicurazioni Private), il Broker affidatario dovrà dimostrare di aver sottoscritto polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni derivanti dall'espletamento del servizio, causati per negligenza od errori professionali, con le caratteristiche ed il massimale previsti dal citato decreto, in combinato disposto con le prescrizioni del Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018. In caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico in questione.

La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I. dall'impresa capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

La ditta aggiudicataria comunicherà il numero dei soggetti dedicati in maniera stabile e continuativa alla gestione del presente affidamento entro 30 giorni dalla comunicazione dell'affidamento medesimo. I soggetti dovranno essere iscritti al RUIR previsto D.L.gs. 7.9.2005 n. 209 come ulteriormente disciplinato dal regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018 e descrizione delle rispettive professionalità attestate da idonei curricula.

Art. 10 – Garanzia definitiva

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura minima del 10% dell'importo contrattuale ed avente le caratteristiche di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Penalità

In caso di inadempienza anche parziale alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale di valore compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

La penalità sarà assolta mediante escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 15 gg. dalla richiesta.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto. La Ditta affidataria avrà facoltà di rendere controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione dell'inadempimento. In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti ovvero qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione, nel corso di ciascun anno solare, di n. 3 penali del valore complessivo di € 10.000,00 consente all'amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice Civile.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare IVASS e Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 12 – Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al D. Lgs. n. 196/2003.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori di questi ultimi, e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 13 - Casi di forza maggiore

L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza. Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'amministrazione degli eventuali danni subiti.

Art. 14 - Obblighi nei confronti del personale

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, adeguatamente formato e competente, in possesso dei requisiti professionali necessari all'espletamento del servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, al fine di consentire un soddisfacente espletamento delle attività richieste dal presente capitolato speciale di appalto.

Il personale impiegato dovrà, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e rispettare le disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché al segreto d'ufficio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. Il personale deve essere in regola con le disposizioni del contratto di lavoro del settore di riferimento.

La Ditta dovrà impiegare personale qualificato, trasmettendo all'Amministrazione Comunale l'elenco dei soggetti stabilmente adibiti all'espletamento del servizio nonché di quelli da adibire ad eventuali sostituzioni, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. L'elenco dovrà aggiornarsi immediatamente in caso di trasferimenti, dimissioni o sostituzioni anche a causa di malattie, ferie o infortunio nonché nei casi di sostituzione definitiva operata su richiesta

dell'Amministrazione. La Ditta si impegna altresì a disporre la sostituzione immediata dei soggetti, i quali, previa contestazione scritta, verranno ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive attinenti alla categoria della località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località interessata dalle prestazioni.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'impresa si impegna inoltre a prendere visione del documento di valutazione dei rischi specifico del Comune di Urbino – Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione, e ad informare il personale che verrà impiegato presso le sedi indicate. L'impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Durante la permanenza nei locali destinati alle prestazioni il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'Ente che nei confronti del personale esterno che accede alle sedi incluso il personale di eventuali ditte incaricate all'esecuzione di servizi presso i locali oggetto dell'appalto.

Art. 15 - Obblighi ed oneri diversi

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del C.C.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 110, comma 3, e 112, del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Il Comune di Urbino ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

Art. 16 – Fatturazione e pagamento

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Amministrazione. Il servizio di broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del broker nel periodo di durata dell'incarico, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all'amministrazione comunale nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. La misura del compenso sarà calcolata applicando ai premi assicurativi, parte imponibile, la percentuale indicata nell'offerta

economica. Il broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle compagnie assicurative venga di norma effettuato per il tramite del broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018, in quanto compatibili.

Art.17- Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del broker aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Urbino.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.